



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA**

**SEZIONE OPERATIVA**

via Calata Laurenti 16, 00053 Civitavecchia (Roma) [so.cpcivitavecchia@mit.gov.it](mailto:so.cpcivitavecchia@mit.gov.it) [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

**ORDINANZA n. <sup>57</sup> /2018**

**SPETTACOLO PIROTECNICO**

<b>Località: Santa Severa</b>	<b>Data: 06 Maggio 2018</b>
<b>Organizzatore: Poleggi</b>	

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

**VISTA** l'istanza in data 23.04.2018, con la quale il Sig. Poleggi Pietro nato a Canepina il 20-01-1962 e ivi residente in via Aldo Moro 43, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare uno spettacolo pirotecnico il giorno 06.05.2018 alle ore 22.00 circa nel Comune di Santa Marinella in località Castello di Santa Severa presso la spiaggia libera.

**VISTA** la documentazione tecnica allegata comprensiva della licenza all'esercizio del mestiere del pirotecnico rilasciata in data 23/06/1997 dalla Prefettura di Viterbo in favore del Sig. Poleggi Pietro incaricato dell'innesco degli ordigni pirotecnici per lo spettacolo di cui sopra, e di copia della polizza di assicurazione con scadenza in data 30/06/2018;

**VISTA** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n.1085 del 21 dicembre 1977;

**VISTI** gli artt. 17, 30 e 80 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTA** la propria l'autorizzazione n. 48 / 18 emanata in data 2 / 5 / 18;

**RENDE NOTO**

Che la società Poleggi s.r.l. citata in premessa svolgerà uno spettacolo pirotecnico alle ore 22.00 circa, il giorno 06.05.2018 nel Comune di Santa Marinella in località Castello di Santa Severa presso la spiaggia libera.

## ORDINA

### Art.1 - Interdizione dell'area

Dalle ore 21:00 alle ore 23:00 del giorno 06 Maggio 2018, nelle acque antistanti la spiaggia libera sita in località Castello di Santa Severa del comune di Santa Marinella, è **vietato**:

- a) navigare, ancorare e sostare con qualunque tipo di unità;
- b) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- c) svolgere attività di pesca di qualunque natura.

### Art.2 - Deroghe

Il precedente art.1 non si applica:

- alle unità del comitato organizzatore, in servizio di assistenza ai partecipanti allo spettacolo;
- alle unità delle forze di polizia e di soccorso e militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Tutte le unità che, a qualunque titolo, accedono all'interno dell'area, devono assicurare la possibilità di un idoneo collegamento telefonico con la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia (tel. **1530 in caso di emergenza**) o via VHF canale 16.

### Art.3 - Condotta delle unità in prossimità dell' area interdetta

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni dell'area interdetta dovranno procedere a velocità ridotta prestando particolare attenzione alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

### Art.4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell'art.53 del D.L.vo 18/07/2005, n°171, se alla condotta di un'unità da diporto, a norma dell'art.1231 del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o eventualmente in concorso con altre fattispecie penali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it).  
Civitavecchia, 2/5/18

**IL COMANDANTE**  
C.V. (CP) Vincenzo LEONE

